

(20)

DIPARTIMENTO IX

UFFICIO CONCESSIONI EDILIZIE

DIREZIONE

COMUNE DI ROMA		DIPARTIMENTO VI	
09/01/98	7501	0028337	
UFFICIO CONCESSIONI EDILIZIE		UFFICIO CONCESSIONI EDILIZIE	

- A Tutti i Servizi della U.O. N.2
- p.c. Assessore E. Montino
- Direttore Dip.IX
- U. Contadini
  - Capo dell'Avvocatura
  - Tutti i Dirigenti delle U.O.T. Circ.II
  - Tutti i Comandanti dei VV.UU. Circ.II

Oggetto: Mutamento di destinazione d'uso degli immobili\*

Premesso:

che il P.R.G. di Roma, in vigore dal 1965, contiene prescrizioni relative alle destinazioni d'uso e che di conseguenza le modifiche alle destinazioni delle singole unità immobiliari devono essere preventivamente autorizzate dal Comune previa verifica della loro conformità allo strumento urbanistico;

che con l'introduzione degli standards urbanistici di cui alla legge 765/1967 e D.M. 1444/68, le prescrizioni relative alle destinazioni d'uso hanno assunto particolare rilevanza;

che con la legge 28/1/1977 n.10 il legislatore ha inoltre fissato una contribuzione differenziata a seconda delle destinazioni degli immobili, disciplinando ulteriormente l'intera materia;

che per mutamento di destinazione d'uso va intesa ogni utilizzazione risultante da contratti di locazione, da atti di trasferimento degli immobili e da attività svolta pubblicamente diversa da quella prevista dalla licenza o concessione rilasciata o da certificazioni ufficiali;

che poiché il P.R.G. fissa le destinazioni per categoria, la modifica di destinazione si riscontra ogni qualvolta la nuova destinazione non risulti compresa nella categoria fissata dagli strumenti urbanistici e relativa a quella prevista dalla licenza o concessione rilasciata;

vista la nota dell'Avvocatura n. 10753 F 2B/7785 del 23.3.98;

al fine di uniformare il comportamento dei Responsabili del Procedimento Tecnico nell'istruttoria dei progetti, considerato quanto sopra nel merito della disciplina delle destinazioni d'uso

SI DISPONE QUANTO SEGUE:

**Le destinazioni d'uso in atto prima del 1 Settembre 1967 (data di entrata in vigore della L.765/67) e non modificate successivamente sono da considerarsi legittimate anche se in contrasto con le attuali N.T.A. di P.R.G.**

Dal suddetto disposto sono comunque escluse le destinazioni d'uso acquisite a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia o che abbiano comportato un aumento di fatto delle superfici utili con conseguente aumento delle densità edilizie.

E' annullato l'ordine di servizio della Ripartizione XV n. 43 del 25.11.79.

IL DIRETTORE  
( Arch. Francesco Ceccararo )